



CORTE DEI CONTI

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale

in ordinaria e speciale composizione

Flavia D'Oro



Sezioni riunite in sede giurisdizionale in composizione ordinaria

Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

DISCIPLINA NORMATIVA:

- 1. art. 4 legge 161/53 – prima disciplina organica della materia
- 2. Art. 1 comma 7 d.l. 453/93 (l. 19/94)
- 3. Art. 42 comma 2 l. 69/2009, che ha modificato l'art. 1 comma 7 d.l. 453/93
- 4. art. 11 comma 3, art. 114 commi 1 e 3, art. 117 c.g.c.

Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

L. 21/03/1953, n. 161

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1953, n. 76.

4. Ove una **Sezione giurisdizionale (sezioni centrali)** della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

Prima della discussione il **Presidente della Corte dei conti**, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856 , e dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 .



Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

D.L. 15/11/1993, n. 453

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1993, n. 268.

1. Sezioni regionali della Corte dei conti.

7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui **conflitti di competenza** e sulle **questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali**, ovvero **a richiesta del procuratore generale**. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati ⁽¹⁷⁾. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. **Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio** ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

(17) Il numero dei magistrati componenti il collegio giudicante, originariamente determinato in cinque unità, è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#).

(18) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 42, [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(19) La [Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 375](#) (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione](#);

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata, in riferimento [all'art. 101, secondo comma, della Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva sentenza 24 - 27 gennaio 2011, n. 30 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2011, n. 6, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, convertito, con modificazioni, nella [legge 14 gennaio 1994, n. 19](#), come integrato dall'articolo [42, comma 2](#), della [legge 18 giugno 2009, n. 69](#) - nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado - sollevata in riferimento agli [articoli 24, 25 e 111 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 7, terzo periodo, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello - sollevata in riferimento agli [articoli 24, 25 e 111 della Costituzione](#).

Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Art. 11 CGC

Sezioni riunite ⁽²⁹⁾

In vigore dal 24 novembre 2020

1. Le **sezioni riunite in sede giurisdizionale** della Corte dei conti, quali **articolazione interna** della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che **assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.**
2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di magistrati determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. ⁽²⁶⁾
3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui **conflitti di competenza** e sulle **questioni di massima** deferiti dalle **sezioni giurisdizionali d'appello**, dal **Presidente della Corte dei conti**, ovvero a richiesta del **procuratore generale**.
4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui **regolamenti di competenza avverso le ordinanze** che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e **avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.**
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, ⁽²⁷⁾ mediante interpellò.
6. Le sezioni riunite in speciale composizione...

(26) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114](#).

(27) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114](#).

La questione di massima

Art. 114 c.g.c.

(Deferimento della questione)

1. Le **sezioni giurisdizionali d'appello** possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di **questioni di massima**, d'ufficio o anche ((a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti)). All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».
2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di **questioni di massima** oppure di **questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi**.

Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Art. 114 Deferimento della questione - In vigore dal 31 ottobre 2019

1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti ⁽²¹⁵⁾.
2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

(215) Comma così modificato dall'[art. 53, comma 1, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114](#).

Art. 115 Fissazione dell'udienza -In vigore dal 7 ottobre 2016

1. L'udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.
2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata.
3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.
4. L'atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite.
5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
6. L'atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.

Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Art. 116 Risoluzione della questione e prosecuzione della causa

In vigore dal 7 ottobre 20161. Le modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili.

2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.

3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

Art. 117 Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso

In vigore dal 7 ottobre 2016

1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.

Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Questioni di massima SUL POTERE DI DEFERIMENTO

QM 10/2019 – QM deferita dal Presidente della Corte e sollevata da una sez. regionale di controllo – richiesta di parere dal sindaco di un ente locale in ordine al regime fiscale dell'imposta di soggiorno – INAMMISSIBILITÀ DELLA QM: facoltà di deferimento non può prescindere dall'esistenza di un procedimento giurisdizionale; differenza con la nomofilachia del controllo (Sezione delle autonomie e Sezioni Riunite in sede di controllo)

QM 1/2018 – dopo il cgc le sezioni giurisdizionali regionali non hanno potere di deferimento della QM – codice abroga implicitamente l'art. 1 comma 7 dl 453/93 come modificato dall'art. 42 comma 2 l. 69/2009

QM 2/2018 – art. 114 comma 3: definisce la nozione di «questione di massima» (richiama la giurisprudenza precedente, recepita dal cgc): *il presupposto per la rimessione della questione di massima da parte delle Sezioni di appello non è solo il rilevante contrasto tra le sezioni medesime, ma anche la prospettazione di una questione connotata da oggettiva particolare complessità e da specifica valenza innovativa, questione di per sé idonea ad essere riferita ad un'ampia platea di giudizi.*

QM 33/2017 – sull'art. 117 («La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto **di cui debba fare applicazione**, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza **motivata**, la decisione dell'impugnazione»). La disciplina effettua un bilanciamento tra vincolo conformativo dei principi di diritto enunciati su QM e la possibilità di motivata riproposizione della questione.

Corte cost. 30/2011 – *potere del Presidente della Corte di devolvere la QM alle SR non è incostituzionale*

Funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Questioni di massima SULLE IMPUGNAZIONI (regolamento di competenza) DEI PROVVEDIMENTI CHE DICHIARANO LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO (art 106 e 119 ss. cgc)

Recepimento delle SR 1 e 3/2012 e 1 e 2/13 – sezioni riunite decidono sulla impugnazione di ordinanze di sospensione del processo pronunciate in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 295 cpc per la sospensione necessaria.

QM 2/2020 – non può configurarsi una ipotesi di sospensione necessaria nel caso di fattispecie speciali di danno all'immagine che non richiedono il passaggio in giudicato in sede penale : quindi in tali casi non vi è una pregiudizialità tecnica che comporterebbe la sospensione del processo contabile nelle more del giudizio penale

QM 6/2019 – principio dell'autonomia tra giudicato civile (concernente la responsabilità della pubblica amministrazione - risarcimento del danno per inadempimento) e contabile: *non si rinviene alcune pregiudizialità tecnica tra i due diversi giudizi in quanto, anche se entrambi muovono dall'identico presupposto del dato fattuale, rappresentato dall'inadempimento, al sezione territoriale rimane libera di formare il libero convincimento sulla sussistenza di ciascun elemento della responsabilità anche qualora dovesse risultare accertata la responsabilità amministrativa.*

QM 12/2019 – *definisce i presupposti della sospensione necessaria (art. 106) nei soli casi di effettiva sussistenza di una pregiudizialità necessaria – al fine di tutelare PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE E RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO*

Nello stesso senso: QM 1/18, 2/18

Le Sezioni Riunite in speciale composizione – Art. 11, comma 6, c.g.c. – l'articolo recepisce la giurisprudenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione codificando le varie ipotesi di deliberazioni di controllo impugnabili (accanto ad ipotesi tassative, prevede due clausole aperte alle lettere e) e f).

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono **in unico grado** sui giudizi:

a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT, *ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica;* ⁽³⁰⁾

c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;

d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;

e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;

f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello. ⁽²⁸⁾

(28) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114](#).

(29) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'[art. 85, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

(30) Lettera così modificata dall'[art. 23-quater, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). In precedenza, identica modifica era stata disposta dall'[art. 5, comma 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 154/2020](#).

La genesi

In tempi recenti il legislatore ha individuato nuove procedure volte ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti locali, nell'ambito delle quali sono attribuite specifiche competenze alla Corte dei conti.

- cd. dissesto guidato, disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 (recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42");
- «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», disciplinata dagli art. 243-bis e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotti dal d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 (recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Ai sensi **dell'art. 243 quater del T.U.E.L. n. 267/2000**, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto dall'ente locale ai fini del tentativo di riportare in equilibrio l'assetto finanziario dell'ente, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della predetta documentazione, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

L'art. 243 quater del T.U.E.L. n. 267/2000

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte*, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. *Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.* Le medesime Sezioni riunite si pronunciano **in unico grado, nell'esercizio della **medesima giurisdizione esclusiva**, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. ⁽⁹³²⁾**

(932) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68

* cfr. SSRR 6/2014



SR 2/2013

SR 5/2013

SR 8/2021 - 9/2021

SR 10/2021

SR 1/2022

Le singole ipotesi

A) – ART. 11 COMMA 6 LETT. A) CGC

- Art. 243-quater TUEL. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione (*articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012 – d.l. 174/2012*)

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. **Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.** Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i **provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.** (*comma così modificato dall'art. 3, comma 1, legge n. 68 del 2014 - d.l. 16/14*)

Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

(articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012)

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
 - a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
 - b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Giurisprudenza

SR 8/2021

Valutazione della sez reg di controllo non svolge una attività amministrativa –collaborativa ma un controllo svolto da un soggetto indipendente e neutrale che si risolve in un giudizio obiettivo sulla conformità di atti gestionali a det parametri normativi (c. cost 18/19) - quindi non si applicano gli obblighi partecipativi previsti dalla legge sul procedimento ammvo

SR 9/2021

Doppia perimetrazione del thema decidendum

Oggetto= intera questione di merito dalla illegittimità accertate dalla Sez reg di controllo e al suo interno da quelle fatte oggetto di ricorso

Delimitazione della competenza tra sezioni regionali di controllo (fase non contenziosa) e SR in speciale composizione

La fase contenziosa ha un doppio presupposto:

- **Soggettivo – lesione di un interesse protetto**
- **Oggettivo – pronuncia di accertamento della sez regionale di controllo**

Revisio prioris instantiae peculiare : finalizzata a verificare la conformità rispetto all’ordinamento della deliberazione emessa, verificando la legittimità delle valutazioni operate in sede di controllo dalle sezioni regionali

Giurisdizione piena a carattere non impugnatorio

Corte cost 18/2019

[... A]ppare evidente che i controlli [...] del titolo VIII del TUEL [...] consistono appunto in controlli di legittimità-regolarità se non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale. Appartengono alla prima categoria:

- a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6, lettera a, del TUEL);**
- b) l'approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del TUEL);**
- c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, comma 7, del TUEL).**

Riguardano funzioni di natura giurisdizionale:

- a) la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo (art. 243-quater, comma 5, del TUEL);**
- b) l'attività requirente della Procura regionale sulle cause del dissesto (art. 246, comma 2, del TUEL);**
- c) l'accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti ai fini dell'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL). [...]**

Si tratta di funzioni – siano esse relative al controllo che alla giurisdizione – in cui l'attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione, in conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 di questa Corte» (sentenza n. 228 del 2017).

Corte cost 18/2019

Alla luce del contesto normativo da cui prende le mosse l'ordinanza di rimessione, al problema pregiudiziale della legittimazione della sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale), e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve darsi risposta affermativa, **in coerenza con i criteri individuati da questa Corte e in particolare con quelli contenuti nella sentenza n. 226 del 1976, che ha individuato i requisiti necessari e sufficienti affinché le questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità sugli atti – cui il controllo in considerazione va assimilato – possano considerarsi promanare da un «giudice» nel corso di un «giudizio» (art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948). Detti criteri sono stati di recente ribaditi a proposito degli incidenti di costituzionalità sollevati nell'ambito dei giudizi di parificazione dinanzi alla Corte dei conti (sentenze n. 196 del 2018 e n. 188 del 2015).**

In senso conforme: CORTE COST 115/2020, 105/2019

Singole disposizioni

B) ART. 11 COMMA 6 LETT. B) CGC – MODIFICATO DA DL 137/2020 – “IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE OPERATA DALL’ISTAT, AI SOLI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012) Art. 1. C. 169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

Sr 7/2013

Sr 16/2014-31/2014

SR 2/2021

Ord. 5-6/2021 –
rimessione CGUE –

ORD. 17/2023

Singole disposizioni: modifica dell'art. 11 comma 6 lett. b)

D.L. 23/11/2020, n. 154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 2020, n. 291.

Art. 5. Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

In vigore dal 25 dicembre 2020[1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al [regolamento \(UE\) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013](#), concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli [articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'[articolo 11, comma 6, lettera b\), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#), dopo le parole «operata dall'ISTAT» sono aggiunte le seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».]

⁽²¹⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il [Comunicato 23 gennaio 2021](#), pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2021, n. 18.

⁽²²⁾ Vedi, ora, l'[art. 23-quater, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Giurisdizione su Elenco ISTAT

Giurisprudenza:

SU cassazione hanno affermato la compatibilità costituzionale della giurisdizione contabile in unico grado sulle controversie aventi ad oggetto gli atti di ricognizione adottati dall'ISTAT – cassazione SU ord 12517/2017, SU 5626/2022 che:

- definisce la verifica effettuata dalla Corte come una verifica di natura giurisdizionale della correttezza dell'inserimento nell'elenco condotta alla luce del quadro normativo di riferimento ; quindi non vi è una valutazione di merito comportante una riedizione del potere ricognitivo /classificatorio attribuito all'ISTAT
- Dichiarò non fondata la q/c con riferimento all'art. 102 cost in quanto : *l'attribuzione di tale giurisdizione trova <la propria ragion d'essere sia nell'attinenza dell'atto amministrativo compiuto dall'ISTAT, di natura meramente ricognitiva e non provvedimentale, alla materia della contabilità pubblica (art. 103, comma 2, Cost.), sia nell'assegnazione alla Corte dei Conti del controllo successivo sulla gestione del bilancio pubblico (art. 100 Cost.)>; dovendosi al riguardo considerare che l'Elenco in questione costituisce l'ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite annualmente dalla legge finanziaria, nonché da altri atti normativi volti a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica e, altresì, il contenimento della spesa pubblica”.*

Diverse norme sul contenimento della spesa si riferiscono al conto economico consolidato tenuto dall'ISTAT: es. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, Legge 7 agosto 2012, n. 135 Art. 8. Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali e Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112 Art. 10. Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali

Giurisdizione su Elenco ISTAT

Ord. 5/2021 SSRR (interessante excursus normativa nazionale e comunitaria)

Rimettono alla CGUE la valutazione se l'art. 23 quater dl 137/2020 sia compatibile con il diritto UE (che ritiene le sentenze delle SSRR speciale composizione rilevanti ai soli fini della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica)

Mentre:

Restringere o ampliare il perimetro delle PA costituisce un atto presupposto alla formazione del bilancio e all'applicazione dei trattati in materia di finanza pubblica.

Ritiene che limitare la giurisdizione del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 solo ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica potrebbe violare diritto UE in quanto:

- Precluda l'effetto utile della disciplina comunitaria ossia la verifica della trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio
- Precluda un controllo indipendente sulla perimetrazione soggettiva dei conti della pa italiana
- Onera il ricorrente ad un doppio onere di impugnazione giudiziaria

Giurisdizione su Elenco ISTAT

Sentenza 563/2023 della CGUE, depositata il 13 luglio 2023 (alla quale ha fatto seguito la sentenza SSRR spec. Composizione 17/2023)

Decide le questioni pregiudiziali sollevate dalle Sezioni riunite in spec. comp. con le ordinanze n. 5/2021 del 3 giugno 2021 e 6/2021 del 10 giugno 2021: le ordinanze avevano dubitato della compatibilità con il diritto comunitario dell'articolo 23 quater del decreto-legge n. 137/2020, che ha limitato la giurisdizione della Corte sui ricorsi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT, "ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica".

Secondo le ordinanze l'articolo 23 quater del decreto-legge n. 137/2020 ha portato ad un'assenza di controllo giurisdizionale sull'applicazione, da parte dell'ISTAT, del regolamento n. 549/2013, ai fini della definizione del settore delle amministrazioni pubbliche. In particolare l'effetto utile del regolamento n. 549/2013, comporta che la normativa nazionale consenta qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale della fondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione pubblica.

La CGE condivide tale impostazione affermando che la norma che prevede che la qualificazione di un ente come amministrazione pubblica non sia autonomamente giustiziabile, non è conforme al diritto comunitario.

Trova piena conferma la giurisprudenza delle SSRR in spec comp che, prima della novella legislativa, aveva individuato l'oggetto del giudizio non nell'applicazione di eventuali norme di contenimento della spesa, ma nella qualificazione soggettiva dell'ente ricorrente come pubblica amministrazione e cioè in una questione di status.

Giurisdizione su Elenco ISTAT

Sentenza 563/2023 della CGUE, depositata il 13 luglio 2023 (alla quale ha fatto seguito la sentenza SSRR spec. Composizione 17/2023) - la Corte di Giustizia ha affermato che:

EFFETTO UTILE DEL DIRITTO DELL'UE VA SALVAGUARDATO

*“al fine di assicurare che l'autorità nazionale competente rispetti, ai fini della qualificazione di un ente come «amministrazione pubblica», ai sensi del regolamento n. 549/2013, la definizione del diritto dell'Unione che vi si collega e che si impone nei suoi confronti, la sua decisione deve poter essere contestata ed essere oggetto di un controllo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilità di contestare tale qualificazione, **l'effetto utile del diritto dell'Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l'effetto utile di detto regolamento osta ad una normativa nazionale che escluda, di fatto, qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale della fondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione pubblica.** (Punti 69 e 70 della sentenza)*

Per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni risultanti dalla direttiva 2011/85, sui quadri di bilancio la CGUE ha chiarito che *“sebbene, come sottolineato dalla Commissione, detta direttiva imponga degli obblighi alle amministrazioni pubbliche soltanto attraverso misure nazionali che la traspongono, ciò non toglie che **l'oggetto, la finalità e l'effetto utile di tale direttiva rischierebbero di essere compromessi se, in assenza di una possibilità di controllo giurisdizionale vertente sulla qualità di «amministrazione pubblica», i dati di bilancio di enti fossero pubblicati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) pur in assenza, in capo a tali enti, della qualità suddetta. Di conseguenza, un'interpretazione della direttiva 2011/85 idonea a preservarne l'effetto utile osta ad una normativa nazionale che escluda qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale della fondatezza della designazione di un ente quale amministrazione pubblica**”* (punti 77 e 78 della sentenza).

Per quanto riguarda la questione se una normativa nazionale, come l'articolo 23 quater del decreto-legge n. 137/2020, soddisfi l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva stabilita dal diritto dell'Unione, la CGUE ha affermato che *“come risulta dai punti da 64 a 78 della presente sentenza, la situazione giuridica in discussione nei procedimenti principali è disciplinata, da un punto di vista sostanziale, dal regolamento n. 549/2013 e dalla direttiva 2011/85, laddove tali testi normativi impongono regole contabili e di bilancio allo Stato membro interessato il cui pieno rispetto deve poter essere preteso da enti, quali le ricorrenti di cui ai procedimenti principali, dinanzi ad un giudice. Orbene, in tali circostanze, le disposizioni della Carta sono applicabili.”* (punto 87 della sentenza)

Giurisdizione su Elenco ISTAT

Sentenza 563/2023 della CGUE, depositata il 13 luglio 2023 (alla quale ha fatto seguito la sentenza SSRR spec. Composizione 17/2023) - la Corte di Giustizia ha affermato che:

Da quanto sin qui esposto appare evidente che la tesi secondo cui la qualificazione di un ente come amministrazione pubblica non sarebbe autonomamente giustiziabile, non è conforme al diritto comunitario.

Inoltre trova piena conferma la giurisprudenza delle SSRR in spec comp che, prima della novella legislativa, aveva individuato l'oggetto del giudizio non nell'applicazione di eventuali norme di contenimento della spesa, ma nella qualificazione soggettiva dell'ente ricorrente come pubblica amministrazione e cioè in una questione di status.

INFATTI

lo status non è altro che *“la posizione di un soggetto rispetto ad un determinato gruppo sociale, dalla quale derivano determinate situazioni giuridiche soggettive”*. *“In sostanza lo status indica riassuntivamente che il soggetto di cui trattasi è (per la sua posizione differenziata in seno a un corpo sociale) portatore di un differenziato complesso di diritti, doveri, poteri, ecc”*. (SANDULLI)

In punto di tutela, la dottrina afferma che caratteristica degli status è l'esistenza di una azione che consente di accertare, la posizione rispetto ad una comunità organizzata di riferimento **con effetto di giudicato e autonomamente dai suoi effetti,**

In particolare Gazzoni, dopo aver precisato che lo status può essere anche di natura privatistica come lo status di socio o di associato, chiarisce che *nello status si riscontra un elemento materiale costituito dalla posizione del soggetto nell'ambito della collettività organizzata, e di un elemento formale costituito dalla relativa tutela accordata dall'ordinamento giuridico.*

Ne consegue che parlare di giustiziabilità “della qualificazione di un ente come amministrazione pubblica”, significa riconoscere che nel nostro ordinamento il giudizio deve vertere sulla legittima iscrizione (ed anche sulla mancata iscrizione di soggetti che ne hanno i requisiti) nell'elenco Istat che per l'ordinamento italiano attribuisce lo status di pubblica amministrazione.

Giurisdizione su Elenco ISTAT

SENTENZA SSRR spec. Comp N. 17/2023

l'elenco ISTAT è **materia di contabilità pubblica che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile** (art 103 Cost «*La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge* » ed 11 c. 6 cgc, «*Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria **giurisdizione esclusiva** in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:...*» nonché giurisprudenza consolidata SSRR spec comp.)

L'esclusività della giurisdizione comporta che non è ammissibile la cognizione di altri giudici, sicchè il supposto riespandersi della giurisdizione "generale" del giudice amministrativo, peraltro non prevista dalla disposizione sarebbe una interpretazione in palese contrasto con le norme costituzionali.

La limitazione della giurisdizione dettata dall'art 23 è quindi palesemente incostituzionale, ma grazie alla sentenza della CGUE non è necessario sollevare la questione perché la norma essendo in contrasto con il diritto comunitario DEVE essere disapplicata da tutti i giudici chiamati ad applicarla (e quindi anche dal giudice amministrativo)

Giurisdizione su Elenco ISTAT

□ Sr 2/2021

- a partire dalla modifica dell'art.1 della legge n. 196/2009 disposta dal D.L. n. 44/2012, l'inserimento nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni non rileva solo a fini statistici in quanto il legislatore italiano ricollega a tale inclusione anche l'applicazione delle disposizioni sulla finanza pubblica nella coerente considerazione che il risultato economico degli enti ivi compresi va ad incidere ai fini degli aggregati economici nazionali per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cfr. ancora art. 2 L. n. 243/2012).
- tale rilevanza dell'elenco Istat trova indiretta conferma nell'altrettanto coerente scelta del legislatore, effettuata con l'art. 1, c. 169, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in contiguità temporale con la richiamata legge n. 243/2012, di assegnare alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, quale plesso giurisdizionale previsto a naturale presidio degli equilibri di bilancio, la giurisdizione sui ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche, operata annualmente dall'Istat

Il caso dell'inserimento negli elenchi ISTAT

Il dato normativo di fondo non è inserito nella legislazione nazionale ma, come noto, in quella comunitaria (SEC 2010 definito dal Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013), e quindi è quello al quale si fa riferimento ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione.

Sulla base quindi del Sistema europeo dei conti e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel Manual on Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat (Edizione 2016), l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13 nel SEC).

Nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila, il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità all'interno del perimetro del Settore S13 hanno natura statistico-economica; di seguito se ne fornisce una breve descrizione.

Secondo il SEC 2010, il Settore S13 "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese" (paragrafo 2.111)

L'inserimento negli elenchi ISTAT

Secondo il SEC 2010, ogni unità istituzionale viene classificata o meno nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

Seguendo tali criteri (cfr. i paragrafi 2.111- 2.117 del SEC 2010), le unità incluse nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche appartengono alle seguenti tipologie:

- a) entità pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) società o quasi-società controllate da un'amministrazione pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero che i proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili non riescano a coprire almeno la metà dei costi di esercizio;
- c) istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;
- d) fondi pensione autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche (paragrafo 2.112).

Si considera infine che un'unità istituzionale è nella condizione di unità controllata dalla pubblica amministrazione se, dal punto di vista sostanziale, essa opera sotto l'autorità di una o più unità a loro volta appartenenti al perimetro di S13. Il controllo può essere esercitato tramite una combinazione di diversi strumenti, quali la proprietà del capitale sociale, i meccanismi di definizione degli organi di governo, un flusso significativo di finanziamento, il potere di determinazione delle decisioni strategiche.

L'inserimento negli elenchi ISTAT

I test di **valutazione qualitativa**, cui il Sec 2010 ha attribuito un maggiore rilievo nelle scelte di classificazione, sono volti a verificare le effettive condizioni di concorrenzialità in cui operano le unità istituzionali, considerando in particolare la struttura della domanda e dell'offerta (attraverso elementi quali le modalità di affidamento e le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta).

I test di **valutazione quantitativa** si basano sull'analisi delle grandezze di bilancio delle unità istituzionali e in particolare sulla proporzione del valore delle vendite rispetto ai costi. La ridefinizione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche, per la sola revisione dei criteri di valutazione introdotta dal Sec, ha determinato l'inclusione di circa 18 nuove unità, con un impatto limitato sul deficit.

Singole disposizioni

C) ART. 11 COMMA 6 LETT. C) C.G.C – in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche

- LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013)

Art. 11. Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. C. 19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. **La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell' [articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.**



Singole disposizioni

C) ART. 11 COMMA 6 LETT. C) C.G.C

AGGIORNATO:

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'[articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#). Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'[articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo. [\(88\)](#) [\(97\)](#)

[\(88\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112](#), dall'[art. 5, comma 1, lett. f\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#), e, successivamente, dall'[art. 1, comma 3, lett. a\) e b\), D.L. 28 giugno 2019, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2019, n. 81](#).

[\(97\)](#) In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma vedi l'[art. 22, comma 2-octies, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367](#), inserito dall'[art. 1, comma 2, D.L. 28 giugno 2019, n. 59](#), convertito, con modificazioni, della [L. 8 agosto 2019, n. 81](#).

Singole disposizioni

D) ART. 6 COMMA 11 LETT. D) CGC – in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali

- LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Art. **33**. (Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

2. Al [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1: 3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: "*Avverso le delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'[articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).*";

Giurisprudenza amministrativa:

TAR Lombardia 1088/2022 – difetto di giurisdizione in favore della corte dei conti anche laddove sono impugnati atti adottati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale in quanto riguardano la materia di contabilità pubblica (controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari) – *l'interesse legittimo non è da solo sufficiente a fondare la giurisdizione del ga*

SR 25/2014

SR 29/2014

SR 11/2021

SR 14-19, 22-23/2021



ULTERIORI CASI

Le ulteriori deliberazioni delle sezioni di controllo che sono state ritenute impugnabili innanzi alle SR in speciale composizione:

- **Impugnazione delle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti nell'esercizio della funzione ex art 148 bis tuel e che accertano il mancato rispetto del patto di stabilità interno – SR 6/2013, 24 e 28/2014**

Caso peculiare: Impugnazione della deliberazione adottata sulla richiesta di riesame di una delibera che ha accertato con esito negativo i provvedimenti correttivi adottati dall'Ente ex art 148 bis – SR spec comp 7/18 negano impugnabilità della del. in quanto non ha portata lesiva ma affermano propria giurisdizione, giurisdizione confermata da **cass. su 7762/2020** – confermano l'ammissibilità della tutela giurisdizionale nei confronti delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 148 bis (art. 11 comma 6 lett e)

- **Impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo in materia di parificazione dei rendiconti regionali – SR 27/2014, 38/2014, 20/2021, Corte cost 184/2022** (importante per la ricostruzione di tale tipo di controllo; ha affermato che *la decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, impugnata con i due ricorsi in esame, non interferisce con la competenza che l'art. 19 dello statuto reg. Siciliana attribuisce all'Assemblea regionale ad approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione*). Cfr. anche Corte cost. 215/2021 - legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali
- **Impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo rese ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 149/2011 (SR 20/2014 - che accertano la persistenza dell'equilibrio strutturale; SR 6/2014 riepilogativa)**
- **Impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo sulle relazioni di fine mandato – SR 28/2019, 32/2020, 5/2021** (violazione degli obblighi previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, in ordine alla mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione di fine mandato da parte del sindaco), **13/2022, 25/2022 Impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo nell'ambito delle verifiche di attuazione dell'art. 11 d.lgs. 175/2016 – SR 16/2019**

(interessanti in tema di legittimazione ed interesse all'impugnazione : sent. sr 16/2019, 5/2021 e 13/2022 v. sotto)

Cfr. Rassegne annuali delle decisioni delle SSRR della Corte dei conti della Procura Generale della Corte dei conti

<https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffProcureGenerale/ProcGenGiurisprudenza>

CASO PECULIARE: *Non impugnabilità innanzi alle SSRR speciale composizione della deliberazione della sez. controllo che rifiuta il visto in sede di controllo di legittimità – SR 5/2020*

Le funzioni

Occorre osservare che si tratta di giudizi riconducibili a quelli su **istanza di parte** che tuttavia si distinguono tra di loro per il fatto che **alcuni ricorsi sono azionabili contro un atto di un organo di controllo, che sarebbe per sua natura insindacabile da altri giudici mentre gli altri hanno ad oggetto atti di natura amministrativa, già impugnabili innanzi al giudice amministrativo.**

Giova evidenziare che in tutti i ricorsi interviene il Procuratore generale, trattandosi di giurisdizione ex art 103 Cost.

Le differenze tra i vari casi (ora previsti dall'art. 11 comma 6 c.g.c) attribuiti alla cognizione delle SR in speciale composizione nella giurisprudenza delle SR in speciale composizione

SR 2/13 – differenze tra i vari giudizi: *“La peculiare natura della procedura che ne occupa è ravvisabile, altresì, anche comparando la norma attributiva di competenze alle Sezioni riunite in questo tipo di giudizio, il cui antecedente è la **delibera della Sezione regionale di controllo**, con le altre due ipotesi normativamente previste, in cui le Sezioni riunite giudicano in speciale composizione, ma in unico grado (ricorsi aventi ad oggetto il Fondo di rotazione ex art. 243, comma 5, più volte citato, o di ricorsi in materia di atti dell'Istat ex art. 1, comma 169, legge 24 dicembre 2012, n. 228). In tali ultimi giudizi, appunto, l'antecedente è rappresentato da un atto della P.A. e ciò evidentemente giustifica la unicità del grado. Come tale, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sicuramente non può essere assimilata ad una pubblica amministrazione, e meno che mai può assumere, per i motivi esposti, la qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel presente giudizio”*.

Sent. 6/13

In altri termini, le nuove norme del dicembre 2012 hanno attribuito alla Corte (com'è del resto prassi consolidata del Legislatore negli ultimi anni) una **nuova competenza giurisdizionale per ambiti di materie contenziose** - come del resto è stato già evidenziato da queste Sezioni riunite nella recente pronuncia n. 5/2013 - non certo la mera cognizione su particolari e specifiche fattispecie.

Tale convinzione poggia, in primo luogo, su un dato letterale, incontrovertibile: l'esplicito riferimento operato dalla norma, in entrambi i casi, alla *“giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 103 secondo comma della Costituzione”*.

Oltre a ciò, occorre considerare il successivo, ma quasi coevo, articolo 1, comma 169 della legge di stabilità, 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che *“avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione”*. Oltre a ciò, non sarà inutile menzionare, sia pure in ambito del tutto diverso (la certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati nei contratti di lavoro subordinato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio), che avverso le decisioni pronunciate al riguardo dalle sezioni regionali di controllo è dato ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, in applicazione dell'art. 103 comma 2 della Costituzione (cfr. art. 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112).

Ebbene, anche in tali ulteriori ipotesi di giurisdizione riservata al Giudice contabile ex art. 103 comma 2 della Costituzione, si conferma e si rafforza **l'intenzione del Legislatore di delineare, in capo a questa Corte dei conti, una competenza giurisdizionale complessivamente finalizzata al rafforzamento degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica.**

Le differenze tra i vari casi contemplati nell'art. 11 comma 6 nella giurisprudenza delle SR in speciale composizione

Sent. 27/14

Dall'art.103, 2° comma, Cost, derivano infatti alla Corte delle **prerogative giurisdizionali trasversali sia alla giurisdizione amministrativa che ordinaria**, in quanto *“le materie di contabilità pubblica possono oggi correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte Cost. n. 204/2004), consacrata da, specifiche disposizioni normative”* (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013).

In quest'ottica vanno lette anche le ulteriori disposizioni di legge che espressamente prevedono la giurisdizione della Corte dei conti, ed in particolare la competenza di queste Sezioni riunite in speciale composizione, ovvero: l'articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che *“avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione”*; l'art. 11, comma 19, del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, per il quale, avverso le decisioni pronunciate dalle Sezioni regionali di controllo in materia di certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati nei contratti di lavoro subordinato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, è dato ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, in applicazione dell'art. 103 comma 2 della Costituzione; infine, il recente espresso riconoscimento, all'art. 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, in corso di conversione, della stessa giurisdizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del TUEL, avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di non regolarità dei rendiconti dei gruppi consigliari regionali, di cui al comma 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

Si tratta di previsioni ove l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nella sua speciale composizione, vale quale **riconoscimento dell'attinenza delle rispettive tematiche alle materie di contabilità pubblica** (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 3/2013), nonché conferma **dell'intenzione del Legislatore di consolidare, in capo alla Corte dei conti, una competenza giurisdizionale complessivamente finalizzata al rafforzamento degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica** (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 6/2013).

Le differenze tra i vari casi contemplati nell'art. 11 comma 6 nella giurisprudenza delle SR in speciale composizione

Sent. 5/13

Non va sottaciuto, per quanto di rilievo sotto il profilo esegetico, che lo stesso legislatore, successivamente, con l'art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha devoluto a questa stessa giurisdizione la cognizione dei ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sempre ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

Si è trattato, sia nel primo che nel secondo caso, di semplici atti di interpositio legislatoris, in settori non solo di grande rilievo per la finanza pubblica, ma anche di stretta pertinenza alle materie di contabilità pubblica e che hanno attivato una “giurisdizione tendenzialmente generale” attribuita dalla Costituzione alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa al legislatore (Cass. civ. SS.UU. n. 6956 del 7 maggio 2003).

Non si tratta, perciò, di una sorta di giurisdizione domestica in tema di pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, ma di perimetrare correttamente l'area degli “ambiti” per i quali il legislatore ha inteso rendere attuale la giurisdizione contabile, già tendenzialmente generale ai sensi dell'art. 103 comma secondo della Costituzione, nel senso di ricomprendervi anzitutto ogni deliberazione delle Sezioni di controllo che, in quanto rese da un organo magistratuale e nell'ambito di una funzione di garanzia voluta dalla Costituzione, non sono certamente qualificabili come meri atti amministrativi, ma esprimono un potere di controllo sulle pubbliche finanze (in tutte le forme in cui il legislatore ritenga di doverlo configurare) e che solo nell'ambito della giurisdizione contabile, con le regole previste dall'ordinamento, possono subire un qualche sindacato.

Le differenze tra i vari casi contemplati nell'art. 11 comma 6 nella giurisprudenza delle SR in speciale composizione

Sent. 14/14

Se, dunque, è ormai pacificamente acclarato che trattasi di giudizi ad istanza di parte, non può sostenersi, come argomenta la Procura generale, che nella specie si sia in presenza di giudizi aventi natura di tipo impugnatorio, con cognizione limitata alla legittimità dell'atto impugnato. Già con sentenza n. 7/2013/RIS – peraltro riferita a ricorso promosso ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 avverso un atto di natura provvedimento della P.A. quale l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche ai fini ISTAT – **queste Sezioni Riunite hanno escluso che la propria cognizione riguardo a tali giudizi “ad istanza di parte” possa ritenersi limitata all'accertamento della sussistenza o meno dei vizi dell'atto impugnato dedotti nel ricorso**, quasi a ritenere che si sia in presenza di un mero trasferimento di competenza dal giudice amministrativo al giudice contabile *“anziché di una cognizione piena sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento per l'inclusione nel novero delle amministrazioni pubbliche”*.

Sentenze delle sezioni riunite di maggior rilievo

Prime sentenze (che hanno progressivamente esteso le ipotesi di impugnazione delle deliberazioni delle sezioni di controllo)

- ssrr 2/2013, 5/2013, 6/2013, **6/2014** – su riequilibrio e dissesto
- ssrr 25/2014 gruppi consiliari
- ssrr 27/2014 – parificazione rendiconti regionali
- ssrr 2/13, 1/14 e 18/14: sulla mancanza di contrasto dell'art. 243 quater c. 5 con le norme costituzionali (art. 25, 111 cost e 117 cost in relazione all'art. 6 cedu)



Approfondimento: Sezioni Riunite in speciale composizione 6/2014 ...

L'esigenza di assicurare in modo indefettibile il rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti e l'equilibrio dei bilanci pubblici, imposta, oltre che da norme costituzionali e legislative, anche dai vincoli derivanti all'Italia dall'adesione alla U.E. e in particolare all'Eurozona (si vedano il Six Pack – cinque Regolamenti ed una Direttiva - adottato il 16 novembre 2011 e il Fiscal Compact o Trattato sulla “Governance” nell'Unione economica e Monetaria del 1 marzo 2012) ha spostato il sindacato della Corte dei conti verso il parametro della legalità finanziaria e contabile piuttosto che sulle valutazioni della cosiddetta “performance” in termini di efficacia, efficienza ed economicità, riconoscendole il ruolo di organo terzo al servizio dello “Stato-comunità” nonché di garante dell'unità economica della Repubblica. Infatti, nell'ottica di garantire il rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, la funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Successivamente l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alla Corte dei conti, ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale. La Corte costituzionale, con giurisprudenza formatasi in ordine all'art. 1, commi 166, 167, 168 e 169, della legge n. 266/2005, (che ha delineato nuove e penetranti modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e sulla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti), ha affermato che tali norme “introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119” (Corte Cost. n. 179/2007). Il giudice delle leggi, richiamando quale fondamento dei controlli di cui alla legge n. 266/2005 l'art. 100, comma 2, Cost., ha ulteriormente ritenuto che “il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l'ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno», rinvenendo le ragioni della scelta del Legislatore di rimettere alla Corte dei conti tale nuova funzione “con la specializzazione della stessa Corte nella materia della contabilità pubblica” (Corte cost. n. 198/2012).

Ancor più di recente la Corte costituzionale è tornata sull'argomento (sent. n. 60/2013), affermando che il controllo sui bilanci degli enti locali sembra piuttosto ascrivibile alla categoria giuridica dei controlli di legittimità con cadenza preventiva o concomitante (nel caso di specie finalizzati ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio), piuttosto che al cosiddetto controllo sulla gestione amministrativa, almeno sotto il profilo dicotomico del giudizio (violazione o non violazione del patto di stabilità, regolarità o irregolarità del conto) e dei possibili esiti parzialmente inibitori delle partite di spesa prive di copertura. Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha rafforzato ulteriormente i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio.

Segue

Questo progressivo ampliamento del sindacato di legittimità-regolarità, motivato, come rilevato dalla Corte costituzionale, dall'esigenza di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, la tutela dell'equilibrio del bilancio e il buon andamento dell'amministrazione - principi sanciti rispettivamente, negli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., così come novellati nella riforma costituzionale intervenuta con la legge costituzionale n. 1/2012, cui ha fatto seguito la legge, cosiddetta, "rinforzata" n. 243/2012 attuativa dell'art. 5 della suddetta Novella - legittimano l'esistenza di una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica quale elemento complementare della ineludibile funzione di controllo di legittimità-regolarità dei conti pubblici, in evidente continuità con le tipologie di attribuzioni che nel tempo le sono state affidate, configurandosi la Corte stessa, come massima istituzione nazionale posta a presidio degli equilibri di bilancio pubblici.

È sulla base di questo quadro giurisprudenziale che, di recente, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione (art. 243-quater, comma 5, d.l.vo n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r) del d.l. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012) hanno affermato la sussistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva in tema di contabilità pubblica, ancorandola alle materie di contabilità pubblica di cui all'art. 103, comma 2, Cost. che costituisce *"norma di chiusura e di garanzia di valori ordinamentali, quali quelli della tutela degli equilibri finanziari definito oggi espressamente previsti in Costituzione"* (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013).

In sostanza, dall'art.103, 2° comma, Cost., derivano alla Corte delle prerogative giurisdizionali trasversali sia alla giurisdizione amministrativa che ordinaria in quanto : *"le «materie di contabilità pubblica» possono oggi correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte Cost. n. 204/2004), consacrata da specifiche disposizioni normative"* (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013).



Segue

In sostanza, dall'art.103, 2° comma, Cost., derivano alla Corte delle prerogative giurisdizionali trasversali sia alla giurisdizione amministrativa che ordinaria in quanto : *"le «materie di contabilità pubblica» possono oggi correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte Cost. n. 204/2004), consacrata da specifiche disposizioni normative"* (Corte dei conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013).

La sentenza ora esaminata, e della quale si condividono gli argomentati passaggi motivazionali, ha confermato la **tendenziale espansione della giurisdizione contabile ove sussista identità di materia e di interesse tutelato e in carenza di diversa regolamentazione da parte del legislatore, confermando così la tradizionale giurisprudenza costituzionale sulla necessità della “interpositio legislatoris”, che, nel caso della norma attributiva di giurisdizione in rassegna, contiene addirittura un rinvio diretto ad una norma di rango costituzionale (appunto, l’art. 103, 2° comma, Cost.).**

Ritiene, pertanto, questo collegio che, in punto di sussistenza della giurisdizione nel caso specifico posto all’odierno esame, possa addivenirsi a una soluzione meditata in chiave costituzionale, tenendo presente sia la *ratio* complessiva che le finalità delle ipotesi contenziose espressamente indicate dal comma 5 dell’art. 243-*quater* del TUEL., che si configura quale “*interpositio legislatoris*” necessaria per estendere tale meccanismo giurisdizionale ad altra analoga fattispecie normativa.

Infatti, l’*“interpositio legislatoris”* non può essere dotata di ampiezza tale da obliterare ogni potere di “*ius dicere*” diversamente intestato secondo i canoni costituzionali del riparto tra diversi ordini di giurisdizione, ma essa deve essere intesa come possibilità di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee a tutelare gli interessi pubblici insiti nelle materie de “*quibus*”, cosicché la potenzialità espansiva deve ritenersi sicuramente operante dove esista una oggettiva “*eadem ratio*”.

L’art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, prevede un nuovo tipo di ricorso mediante il quale il comune può impugnare entro 30 giorni dal suo deposito, e nelle forme del giudizio ad istanza di parte, la delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, dello stesso d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano “*nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso*”.

Segue

La formulazione del comma 5, solo se applicata letteralmente, sembra essere limitata alle sole ipotesi previste dall'art. 243-*quater*, comma 3, del d.lgs. n. 267/00 e non anche alla procedura di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/11.

... 3. Ciò premesso, si tratta di valutare la concreta possibilità di individuare una tutela appropriata alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/11, assimilandola alla previsione dell'art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267/00.

Appare evidente che la deliberazione *ex art. 243-*quater*, comma 3*, Tuel (diniego del piano di riequilibrio), intervenendo in funzione accertativa, valuta le conseguenze del piano di riequilibrio ed ha la stessa natura e “ratio” della deliberazione *ex art. 6, comma 2*, del d.lgs. n. 149/11 accertativa della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto.

Entrambe elaborano procedimenti focalizzati alla prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario degli enti e sfociano, accertata la persistenza di situazioni di squilibrio strutturale, nella procedura di dissesto di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/11, integrando in tal modo un vero e proprio sistema poiché trattasi di istituti diversi, ma la cui genesi evidenzia una medesima “ratio” testimoniata dal fatto che *“Il compito precipuo delle Sezioni regionali, in applicazione dell’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, consiste nel tenere sotto osservazione gli enti in condizioni di grave criticità e nel proporre loro le misure correttive ritenute idonee a ristabilire l’equilibrio finanziario, affinché l’emersione della condizione di dissesto diventi soltanto il momento conclusivo (ed eventuale) del procedimento di controllo in esame. Ciò in coerenza con la funzione di “norme di chiusura del sistema” delle disposizioni sul dissesto che, nel d.lgs. n. 267/2000, sono concepite per rimediare ad una situazione di grave compromissione delle funzioni dell’ente che non è soggetto a fallimento né ad estinzione, ma deve necessariamente essere risanato, con ripartizione dei relativi oneri tra i creditori e i cittadini”*. (Deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG)

Le considerazioni che precedono portano ad escludere un carattere di tassatività nella previsione dell’art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, ma rendono riscontrabile quella “*vis expansiva*” che consente di ricomprendervi tutte le fattispecie aventi identità di “ratio” (come l’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011).

Il corollario che ne deriva individua il relativo procedimento ed il suo giudice nell’art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, *lett. r)*, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come, tra l’altro, rilevato dalle stesse Sezioni riunite della Corte dei conti che hanno affermato: *“le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, previste dalle nuove disposizioni aggiunte all’art. 243 del d.lgs. 267/2000 dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, non sono suscettibili di impugnazione innanzi ad altro giudice diverso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, e rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 103, comma 2 della Costituzione”* (Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2013/EL).



Segue

In conformità al percorso argomentativo di cui innanzi, va inoltre affermata, aderendosi ai precedenti indirizzi espressi da questa Corte dei conti e dalla giurisprudenza amministrativa, la giurisdizione della Corte dei conti a Sezioni riunite in speciale composizione **anche sulla successiva comunicazione del Prefetto** di Catanzaro del 27 gennaio 2014, scaturita direttamente dall'impugnata delibera della Sezione regionale di controllo n. 4 del 2014, in quanto atto a contenuto vincolato, conseguente, per espressa previsione normativa, all'accertamento contenuto nella delibera della Corte dei conti (cfr. in senso conforme TAR Sicilia, sez. Catania, n. 1980 del 2013).

Trattasi in sostanza di un atto consequenziale, meramente esecutivo, privo ogni margine di discrezionalità, che trova nella delibera della Sezione non soltanto il presupposto, ma il suo stesso contenuto, costituendo niente altro che il mezzo “ex lege” per portarlo ad esecuzione.

Non presentando alcuna autonomia, la giurisdizione su tale atto resta assorbita in quella sull'atto presupposto congiuntamente al quale l'atto consequenziale è stato impugnato, sia perchè si fanno valere censure che per invalidità derivata risalgono all'atto presupposto, sia perchè la decisione sull'atto presupposto è idonea ad incidere in modo preclusivo, positivamente o negativamente, sull'atto conseguente.

Le funzioni

La giurisprudenza ha sottolineato che l'interesse ad impugnare la deliberazione della Sezione regionale di controllo, da parte dell'ente locale ricorrente, è legato al concetto per cui tali tipologie di delibere sono “**giustiziabili**” dinanzi al Giudice contabile in tutti i casi nei quali esse, *“per il carattere prescrittivo o interdittivo, vengono a ledere posizioni qualificate dell'Ente locale”* e quando *“l'immediata ricorribilità, nei termini di legge in presenza di pronunce della Sezione regionale aventi natura decisoria, non può discendere dal mero richiamo, nella fase conclusiva, dell'acronimo PQM, ma deve essere valutata in concreto dagli enti per pervenire ad un'effettiva tutela giurisdizionale»* (v. inter alia **SS.RR. in s.c. 29/2018/EL**)

Le funzioni

Lo stesso codice, includendo anche i **giudizi “nelle materie di contabilità pubblica** nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo”, ha codificato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le deliberazioni delle Sezioni di controllo sono comunque giustiziabili dinanzi alle SS.RR. in speciale composizione in tutti i casi nei quali esse, per il carattere precettivo o interdittivo, vengono a ledere posizioni qualificate di un ente locale (cfr. tra le altre sentt. SS.RR. 15/2017/EL, 24/2017/EL, 30/2017/EL). Rivestono tali caratteristiche le delibere che accertano il grave e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7, del Tuel.

Quanto poi alla natura delle impugnazioni , la giurisprudenza contabile, con la sentenza del 7 maggio 2014, n. 18, sulla scorta della precedente sentenza n. 2 del 2013, ha chiarito che il giudizio avverso la delibera relativa a un piano di riequilibrio **“costituisce non un gravame avverso una sentenza di un giudice, ma la sola istanza con la quale sia possibile attivare un sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni adottate dalla Corte dei conti nell’esercizio del potere di controllo e comunque su quelle emanate nell’ambito del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali”**.

Le Sezioni Riunite sono pertanto giunte ad affermare che il giudizio in questione non è un giudizio di appello avverso una decisione della Sezione regionale di controllo ma **un giudizio in unico grado di merito**.



Ampliamento della legittimazione e dell'interesse ad impugnare le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione: **Corte dei conti, SEZIONI RIUNITE, SENTENZA n. 16 del 22/05/2019**

“Dall'impossibilità che le deliberazioni della sezioni regionali di controllo possano essere sindacate da un giudice diverso dalla stessa Corte dei conti, discende che deve ammettersi la legittimazione attiva a ricorrere avverso un asserito non corretto esercizio della funzione di controllo, anche da parte di tutti coloro che, pur non avendo partecipato al procedimento di controllo, dall'esito dello stesso fanno discendere lesioni di situazione giuridiche soggettive delle quali sono titolari, a meno che tali lesioni conseguano a vizi propri dei conseguenziali atti dell'autorità amministrativa. Ove venisse negata tale legittimazione, si dovrebbe necessariamente ammettere, pena la violazione dell'art. 24 Cost., la possibilità per questi soggetti di adire un diverso plesso giurisdizionale, con la conseguenza che attraverso l'impugnazione degli atti amministrativi conseguenti all'esito del controllo, si avrebbe indirettamente un sindacato sulle deliberazioni di controllo da parte di un giudice sfornito di giurisdizione”. (...) “Infine, va precisato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 14.05.2009, n. 11194; Cass. 10.05.2010, n. 11284; Id, 27.06.2011, n. 14177), ha più volte ribadito che la sussistenza della legittimazione ad agire – intesa come titolarità del potere di promuovere un giudizio – è determinata in base alla domanda prospettata dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità del diritto vantato. Infatti, la condizione per ottenere una pronuncia giudiziale è semplicemente l'idoneità astratta della situazione soggettiva attiva ad essere tutelata nel giudizio, del tutto diversa dall'accertamento in concreto della titolarità della medesima, che appartiene al merito della causa” (Cfr. SS.RR spec. comp. n. 8/2019/EL). Il Collegio, pertanto, ritiene che il riferimento alla società partecipata tanto nella motivazione che nel dispositivo della deliberazione sia diretto (e non indiretto come invece affermato dalla Procura Generale) e costituisca elemento sufficiente per ritenere sussistente e comprovato il diritto di Marche Multiservizi S.p.A. di agire in giudizio...

Tale status di “società a controllo pubblico”, pertanto, è idoneo ad incidere direttamente nell'ambito degli equilibri societari laddove gli enti locali partecipati sono chiamati a rendere effettivo l'adeguamento della Società alle disposizioni surriferite in forza dell'accertamento operato dalla Corte dei conti, né può essere misconosciuto l'interesse “morale” della persona giuridica partecipata da enti pubblici a presentarsi agli altri operatori sul mercato quale società rispettosa delle leggi, laddove applicabili. Trattasi di un interesse a ricorrere non dissimile da quello riconosciuto dal legislatore in relazione all'impugnativa avverso l'inclusione negli elenchi Istat, in quanto il bene tutelato, in tali casi, è proprio la corretta attribuzione di uno status, in presenza di determinate caratteristiche economiche e/o organizzative, che comporta l'applicazione di un complesso di norme a tutela della finanza pubblica. L'interesse qualificato e attuale della “Multiservizi S.p.a.” ad essere esclusa dal novero delle “società a controllo pubblico” può essere raggiunto solo attraverso una pronuncia del giudice che, valutato il caso concreto, decida, nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva in unico grado, se l'accertamento operato dalla Sezione regionale di controllo abbia riconosciuto correttamente o meno, attraverso l'istruttoria svolta, il predetto status. Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, ad integrare la sussistenza dell'interesse ad agire da parte di “Multiservizi S.p.a.”: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. civ. Sez. II, 24/01/2019, n.2057 cit.).



Ampliamento della legittimazione e dell'interesse ad impugnare le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione: Corte dei conti, SEZIONI RIUNITE, SENTENZA n. 13 del 01/07/2022

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Procura, per difetto di legittimazione ad agire del sindaco "in proprio".

1.1. In primo luogo, si osserva come, anche ove si ritenesse fondata l'eccezione, non ne deriverebbe l'inammissibilità del ricorso tout court permanendo la legittimazione del Comune rappresentato dal medesimo ricorrente, quale sindaco pro tempore.

Detta legittimazione, infatti, oltre a non essere oggetto di specifica eccezione, appare pacifica, risultando l'Ente il destinatario della delibera impugnata ed il sindaco il rappresentante dello stesso.

1.2. In ogni caso, ritiene questo Collegio sussistere la legittimazione ad agire del sindaco anche "in proprio", quale possibile destinatario della sanzione prevista al richiamato art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 149/2011.

1.2.1. Sul punto, in linea generale va ricordato come sia pacifico, per la giurisprudenza di queste Sezioni riunite, che "la legittimazione ad agire di soggetti diversi dall'ente controllato, che si assumono titolari di situazioni giuridiche soggettive lese dalla pronuncia della Sezione di controllo, non può essere in alcun modo esclusa" (SSRR spec. comp. n. 5/2021).

Una tesi che è in linea con la natura esecutiva dell'accertamento effettuato dalle Sezioni regionali di controllo, rispetto al quale non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell'art. 24 Cost. per coloro che affermano di essere titolari di diritti ed interessi lesi da detto accertamento, anche se non rappresentati in sede di controllo, ove parte necessaria è solo il soggetto controllato (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014). Detta tutela, peraltro, non può che essere assicurata nell'ambito del giudizio instaurato davanti alle Sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione che è "un giudizio ad istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del Procuratore generale della Corte dei conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l'unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell'amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengono direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo" (Corte cost. sent. n. 18/2019).

1.2.2. Rispetto alla fattispecie in esame, la legittimazione del ricorrente deriva dall'essere il medesimo, come già anticipato, possibile destinatario della sanzione prevista dal richiamato art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 149/2011 il cui presupposto non è sindacabile in altra sede giurisdizionale.

Al riguardo, occorre ricordare quanto già chiarito in diverse sedi, da questa Corte dei conti, in ordine alla relazione di fine mandato di cui art. 4, co. 2, del citato d.lgs. n. 149/2011.

Ampliamento della legittimazione e dell'interesse ad impugnare le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione: Corte dei conti, SEZIONI RIUNITE, SENTENZA n. 13 del 01/07/2022



In primo luogo, riconoscendosi detto istituto quale “strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni.” (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2015/QMIG del 9 aprile 2015).

Anche la verifica delle relazioni di fine mandato, dunque, finisce per essere ascritta all'ambito delle molteplici funzioni di controllo degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

Ne consegue la coerenza con questa ricostruzione della chiara distinzione fra: da un lato, l'accertamento sul contenuto della relazione, nonché sulla tempestività della sottoscrizione e della pubblicità della stessa, di competenza esclusiva delle Sezioni regionali nell'ambito e per le finalità proprie delle funzioni di controllo alle stesse assegnate; dall'altro, l'irrogazione della sanzione, in caso di inadempimento, di competenza esclusiva, invece, dell'Ente

locale in base alle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981, ferma la possibilità di opposizione innanzi al giudice ordinario (cfr. Sez. aut., n. 15/2015; Sez. Piemonte n. 135/2020 e n. 195/2021, ove si è statuito il difetto di giurisdizione e la non legittimazione ad agire del Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 133 c.g.c.; SSRR spec. comp. n. 5/2021).

Occorre tuttavia ribadire quanto già è stato chiarito da queste Sezioni riunite nella sentenza da ultimo citata (SSRR 5/2021), in ordine alla giurisdizione esclusiva e per materia della Corte dei conti sulla verifica integrale del presupposto delle sanzioni di cui al co. 6 dell'art. 4, del d.lgs. n. 149/2011, ovvero sull'esatto adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicità della relazione di fine mandato.

Ne discende, dunque, che, tanto la delibera non impugnata della Sezione di controllo competente, suscettibile di diventare definitiva, quanto, in caso di impugnazione, la pronuncia di queste Sezioni riunite, sono destinate a vincolare gli enti controllati e, indirettamente, il giudice ordinario, risultando essere le sanzioni di cui al citato art. 4, co. 6, soltanto il precipitato necessario della verifica dell'eventuale inesatto adempimento dei previsti obblighi, da parte della Corte dei conti, nelle diverse sedi appena richiamate.

1.2.3. Sulla base di queste premesse, non può negarsi la legittimazione dell'ex sindaco a ricorrere “in proprio”. Diversamente opinando, come correttamente osservato dallo stesso ricorrente, i soggetti colpiti da provvedimenti sanzionatori, emessi a valle di un siffatto accertamento, sarebbero esposti ad una carenza di tutela, in quanto il provvedimento sanzionatorio si porrebbe come “necessitato” e “vincolato” a valutazioni tecnico-giuridiche, rispetto alle quali risulterebbe impedito all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa.

In altri termini, la legittimazione a ricorrere deriva dalla circostanza per cui questa è la sola sede giurisdizionale avente ad oggetto il presupposto della sanzione, non potendo quest'ultimo, nel rispetto della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, essere messo in discussione in altra sede.

Del resto, è sulla cognizione di detto presupposto che si radica la competenza di queste Sezioni riunite (art. 11 co. 6, lett. e) ed f), c.g.c.), restando salva la giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 22 l. n. 689/1981, per i restanti aspetti procedurali che presidiano e vincolano l'esercizio del potere sanzionatorio.